



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013

Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'ergastolo, come dice la sua stessa etimologia, è un residuo dei lavori forzati. La parola è venuta alla luce con questo significato: ergastolo, infatti, deriva storicamente dalla denominazione del luogo dove erano rinchiusi per la notte gli schiavi o i detenuti per debiti, addetti al lavoro dei campi (la radice greca «ergazomai» lavorare, lo spiega).

L'*ergastulum* per i romani era un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario teneva, in catene, quegli schiavi che, a suo arbitrio, egli giudicava incorreggibili. La pena dell'ergastolo, in seguito, non è menzionata nelle fonti per lungo tempo: il Medioevo non conobbe condanne ai lavori forzati, soprattutto perché mancava un'efficiente organizzazione statale a cui potessero tornare utili. Si cominciò, però, nel Medioevo e più precisamente nella Chiesa medievale a dare alla parola un significato diverso, quello di carcere a cui conferivano una nota di particolare rigore, la segregazione perpetua e non il lavoro, ma l'ozio forzato. Con questo significato la parola si può leggere in alcune fonti canoniche, come un canone del Concilio di Toledo del 675 e uno del Concilio di Trebur del 895: per il primo i sacerdoti che avevano emesso o eseguito condanne a morte o a mutilazione, per il secondo i religiosi o le religiose che erano venuti meno al voto di castità, erano rinchiusi in *ergastula* a far penitenza delle loro colpe «vita natural durante», avendo per unico conforto quello di potersi accostare alla comunione in punto di morte.

Nel XV e XVI secolo, le condanne ai lavori forzati tornarono in uso prima nella forma di condanna al remo e alle galere e

i criminalisti dell'epoca assimilarono queste pene all'antica *damnatio ad metalla*, per le similitudini riscontrate. In età moderna il campo di applicazione di questa specie di pena fu di nuovo ampliato e si riparlò di «lavori forzati» e di ergastolo (secolo XVIII) per indicare il luogo di pena, lo stabilimento destinato alla reclusione e ai lavori di pubblica utilità. In questo senso parlava più volte di «ergastolo» la *Constitutio criminalis Theresiana* del 1768 (articolo 7), mentre l'ergastolo di Pizzighettone, istituito nel 1782, fu oggetto di due interessanti consulte di Cesare Beccaria.

Può senz'altro affermarsi che l'ergastolo, inteso nell'accezione di pena perpetua, fu estraneo, in generale, alla concezione romana e a quella germanica, per le quali il carcere serviva di regola soltanto come custodia e restò a lungo una peculiarità del regime penitenziale della Chiesa.

Cesare Beccaria, com'è noto, affermò nel *Dei delitti e delle pene* che l'ergastolo poteva essere adottato dal legislatore come una pena sostitutiva della pena di morte, perché più efficace in quanto più lunga e dolorosa da scontare. L'ergastolo, disse Beccaria, è più crudele della morte perché è più molesto, più duro, più lungo da scontare, con l'ergastolo la pena viene rateizzata nel tempo e non condensata in un momento come la morte: è proprio questa perpetuità la sua forza ammonitrice ed esemplare. Il terrore della morte può essere attenuato ed addolcito dalla religione, la pena dell'ergastolo impegna per tutta la vita: l'esempio è doloroso per chi lo subisce ed esemplare per quanti stanno a guardare.

Nel nostro ordinamento giuridico l'ergastolo è la massima pena prevista per un de-

litto. L'ergastolo è previsto dall'articolo 22 del codice penale. La pena è perpetua, cioè a vita, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (l'articolo 22 del codice penale deve intendersi implicitamente modificato in *parte qua*, poiché l'articolo 6, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dispone che «i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire»). Ne deriva che l'isolamento notturno non è più attuato, mentre quello diurno rimane vigente per via del summenzionato articolo. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Il primo concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale. Il secondo, invece, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia. Ostativo è uno *status* particolare di quei detenuti (non necessariamente ergastolani) che si trovano ristretti in carcere a causa di particolari reati classificati efferati dal nostro ordinamento giuridico: articolo 416-*bis* del codice penale, articolo 630 del codice penale, articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, eccetera i quali ostacolano la concessione dei benefici previsti dalla legge (ad esempio: assegnazione lavoro all'esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, eccetera).

La pena dell'ergastolo - ancora prevista dal nostro sistema penale, a differenza degli ordinamenti della maggior parte dei Paesi europei comporta seri dubbi di costituzionalità laddove appare come una palese violazione del principio di umanità e di finalità

rieducativa e di recupero della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Tanto è ancor più evidente nella misura in cui - analogamente alla pena capitale, cui del resto il diritto romano assimilava l'ergastolo - priva il condannato per sempre del suo *status* inalienabile di persona, come tale parte dell'ordinamento giuridico e solo temporaneamente assoggettabile a misure privative della libertà personale, legittime unicamente nella misura in cui siano funzionali al reinserimento sociale del reo.

Il problema della compatibilità dell'ergastolo con la Costituzione fu sollevato, d'altronde, già in sede di Assemblea costituente, nella discussione che si svolse per l'approvazione di quello che divenne poi l'articolo 27 della Costituzione. Tale discussione ebbe un obiettivo soprattutto etico e sociale volto a rimuovere dal regime carcerario del nostro paese quanto in esso potesse essere ancora contrario al senso umano e lesivo della dignità individuale. Tuttavia, anche se tutti avvertirono la necessità di risolvere il problema, già allora si formarono correnti di pensiero antagoniste.

Il divieto di irrogazione di pene contrarie al senso di umanità e lesive della dignità umana, il carattere necessariamente rieducativo della pena, i principi di proporzionalità tra reato e pena sono del resto parametri cogenti di legittimità della sanzione penale, sanciti come tali anche da numerose norme di diritto internazionale e sopranazionale.

In tal senso è d'uopo richiamare gli articoli 1, 4, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000; gli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848; gli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo del 1948; nonché l'articolo 1 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e l'articolo 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006. Ne consegue quindi la necessità, giuridica, politica, morale e sociale di intervenire.

Con le modifiche all'articolo 22 del codice penale, prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge, si intende incidere solo sull'ergastolo normale. In effetti, con la novella all'articolo 22 del codice penale si intende prevedere la possibilità per i con-

dannati all'ergastolo, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, eccetto coloro ai quali è negato ogni beneficio penitenziario (articolo 416-*bis* del codice penale, articolo 630 del codice penale, articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, eccetera), quindi sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Con la nuova formulazione degli articoli 176 e 177 del codice penale, articoli 2 e 3 del disegno di legge, vengono stabiliti i presupposti e la competenza del procedimento che ha ad oggetto la richiesta di conversione della pena.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I condannati all'ergastolo che abbiano scontato almeno ventisei anni di pena, esclusi coloro ai quali è negato ogni beneficio penitenziario, possono chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta».

Art. 2.

1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 176. - (*Conversione dell'ergastolo e liberazione condizionale*). - Il condannato alla pena dell'ergastolo di cui all'articolo 22, terzo comma, che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ed abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, può chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta, se ha scontato almeno ventisei anni di pena.

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dall'articolo 99, il condannato, per essere

ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 3.

1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 177. - (*Revoca della conversione dell'ergastolo, della liberazione condizionale o estinzione della pena*). - Nei confronti del condannato ammesso alla conversione dell'ergastolo o alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La conversione dell'ergastolo o la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo».

